

Rassegna critica di lessico giuridico: «identità» nelle fonti normative

A Critical Survey of Legal Language: «Identity» in the Sources of Law

If we look at the word *identity* in regional, national, and EU legislation, we will see it coupled with a range of modifiers: *personal, digital, cultural, gender*. Especially prominent among these couplets in the language of the law is the one last alluded to, namely, *gender identity*, which comes up especially frequently when addressing the issue of male violence against women. That is, the issue this survey turns to, investigating the changes the identity lexicon has undergone with the resurgence of the terms *woman*, and *victim*, and the newer *weakness (frailty)*, and *vulnerability*. It will be argued that these otherwise neutral terms wind up concealing women's gender identity.

Keywords: Lexicon – woman – gender – victim – weak – vulnerable.

1. Premessa

Come nostro contributo alla riflessione a proposito di identità proponiamo un'indagine sul lessico giuridico e, in particolare, sul lessico utilizzato nelle fonti normative (statali, regionali, europee). Abbiamo utilizzato la Banca dati «De Jure» (Giuffrè editore), in cui sono rilevate le fonti normative (nel testo vigente) di legislazione nazionale, regionale, dei codici (comprendente i codici tradizionali, oltre quelli della navigazione ed i codici penali militari) e di legislazione europea.

Subito abbiamo inserito la voce «identità» come testo da ricercare all'interno delle fonti normative. Ne risulta che questo lemma compare nella legislazione nazionale n. 3313 volte e in quella regionale n. 2775 volte. Nei codici compare n. 44 volte (differenziata in «identità personale», «fisica», «digitale», «identità delle cose», «dell'oggetto» e «della merce»).

Non compare nella nostra Costituzione.

Nella legislazione europea il lemma figura n. 2458 volte.

Maria (Milli) Virgilio, via Rubbiani n. 3, 40124 Bologna, tel. 051 58.51.33. Email: avv.virgilio@studiovirgilio.com

Ma, in verità, una tale indagine non è né esauriente né indicativa, vista la pluralità dei significati che il lemma assume in campo giuridico. E dunque l'indagine deve essere proseguita specificando ulteriormente il lemma «identità», cioè aggiungendo altre parole: «identità personale», «fisica», «della merce», «di genere», «sessuale», «digitale», «culturale», eccetera.

Il primo risultato è che non esiste – stiamo sempre parlando delle fonti e dei testi normativi – una «identità giuridica», definita come tale. E infatti va premesso che, piuttosto di riferirci all'identità giuridica, dovremmo riferirci ad un'altra concettualizzazione, e cioè alla «soggettività giuridica», che incarna un «soggetto giuridico universale» e, quindi, tendenzialmente indifferenziato. Il lessico giuridico in cui la soggettività si esprime è quello – di genere femminile/neutro – della «persona» (fisica o giuridica) oppure quello dell'«individuo» (di genere maschile). «Chi», «chiunque», «taluno»: questo è il soggetto agente, protagonista attivo o passivo di quanto leggiamo nei codici e nelle leggi.

2. Identità personale

Abbiamo iniziato dall'«identità personale», perché questo è il binomio più ricorrente nel linguaggio giuridico e storicamente è di gran lunga il più tradizionale.

La troviamo rispettivamente:

- n. 280 volte nella legislazione nazionale;
- n. 159 volte nella legislazione regionale;
- n. 4 volte nei Codici tradizionali e n. 8 volte tra Codici della navigazione e Codici penali militari;
- n. 24 volte nella legislazione della Unione europea.

Tale lessico è tuttavia quello criticamente meno interessante, per la sua valenza prevalentemente burocratica e riferita agli atti di stato civile.

3. Identità digitale

L'identità digitale è entrata con forza nella legislazione nazionale, ove compare ben n. 243 volte. È penetrata perfino nei codici, come all'art. 640 *ter* del c.p. che punisce la frode informatica, in forza della modifica apportata dall'art. 9, comma 1 lett. a) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». Del resto l'importanza, non solo quantitativa, di questo aspetto dell'identità è comprovato dal testo legislativo più recente in merito, quello che istituisce uno strumento identificativo specifico: la «Carta

della cittadinanza digitale» (così all'art. 1 legge 7 agosto 2015 n. 124 – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

4. Identità di genere

Assai più ridotta numericamente è la frequenza nelle fonti normative della dizione «identità di genere», che è decisamente lessico più recente.

La troviamo:

- n. 33 volte nella legislazione statale;
- n. 70 volte nella legislazione regionale;
- nulla nei Codici e nella Costituzione;
- n. 6 volte nella legislazione dell'Unione Europea.

Possono essere esemplificativi delle valenze assunte dall'identità di genere due testi normativi interni che ben riflettono i due aspetti in cui l'«identità di genere» compare nelle norme.

La prima valenza, più risalente nel tempo, attiene al bene della salute e, più precisamente, alle cause di non idoneità al lavoro o al servizio. Valga il più recente, quello relativo al servizio presso la Guardia di Finanza (ma ne possiamo trovare altri analoghi ben più risalenti nel tempo): Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2014, n. 197, Regolamento recante l'aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. «[...] g) I disturbi del sonno. h) I disturbi della condotta alimentare. i) Le parafilie e i disturbi della *identità di genere*. l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive e/o la positività ai relativi test tossicologici [...]». Altra diversa valenza la ritroviamo invece nell'ambito del settore istruzione, quanto alla formazione o agli interventi istituzionali. Così le indicazioni per i programmi scolastici chiedono di sviluppare conoscenza e consapevolezza sull'identità di genere (in questo senso il primo cronologicamente è il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Sempre in tema di istruzione scegliamo, tra i vari, un testo di contenuto organizzativo (il decreto del Ministero dell'istruzione 26 settembre 2014, n. 753, Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), in cui viene predisposto l'«Ufficio II – Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento» che tra i suoi compiti si vede assegnato quello della «Promozione di iniziative per le pari opportunità, di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sull'*identità di genere*».

Analoga valenza la ritroviamo in ambito umanitario. Si veda il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, attuazione della direttiva 2013/33/UE recante

norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che all'art. 17 regola l'«Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari»:

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'*identità di genere*, le vittime di mutilazioni genitali [...].

Quanto alla legislazione regionale, un modello di riferimento può essere la legge regionale Emilia-Romagna 27/06/2014, n. 6, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere:

Art. 7. [...] perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'*identità di genere*, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.

Art. 9. [...] l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'*identità* culturale e *di genere* che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società.

Oppure possiamo leggere la delibera della Giunta regionale Marche 03/02/2014, n. 87 all'art. 5 *ter* L.R. n. 8/2010: «modalità per l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l'orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla *identità femminile e maschile*. La Giunta regionale individua i Centri Antiviolenza come il luogo idoneo ad offrire un servizio d'ascolto che aiuti a superare i problemi legati alle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'*identità di genere*, istituendo presso ciascuno di essi un Centro di ascolto contro l'omofobia».

Complessivamente si evidenzia che tutti i testi di livello regionale utilizzano la dizione «identità di genere» alquanto indifferentemente a proposito di parità, pari opportunità, violenza e discriminazioni.

Passando al livello europeo, indichiamo due fonti che si collocano in due diversi ambiti, finanziario e umanitario.

Il primo è significativo anche perché opera la scelta di distinguere tra sesso e genere. Trattasi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consi-

glio dell'11 marzo 2014 n. 235 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo:

iv) alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul *seesso*, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e *l'identità di genere*.

Il secondo testo è la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 n. 95 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta». All'art 10, Motivi di persecuzione, dispone:

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

– i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per *l'identità* o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

– tale gruppo possiede *un'identità* distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione "orientamento sessuale" non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa *l'identità di genere*.

5. Identità culturale

Non compare nella legislazione interna, né statale né regionale, l'identità culturale. Compare invece n. 9 volte nella legislazione dell'Unione Europea. Evidenziamo sia il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, sia la già citata Direttiva del 13 dicembre 2011 n. 95 che, ancora all'art 10, definisce:

c) il termine "nazionalità" non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da *un'identità culturale*, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.

6. Identità sessuale

Solo una volta, e nella legislazione della Unione Europea, trova spazio l'«identità sessuale». La leggiamo nella Direttiva del 26 giugno 2013 n. 32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che all'art 15 indica i «Criteri applicabili al colloquio personale» e dispone che «la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, *l'identità sessuale* o la vulnerabilità del richiedente».

7. Identità e Carta Costituzionale

Vorremmo ora ritornare al lemma «identità» per una verifica non soltanto quantitativa delle frequenze sopra già rilevate. Per una verifica adeguata dei contenuti e dei significati occorrerebbe procedere ad una ricognizione completa di tutti i testi normativi in cui compare l'«identità». In questa sede scegliamo di limitarci a qualche testo di particolare rilevanza sistematica.

Innanzitutto rileggiamo nella chiave che qui ci interessa la nostra Carta costituzionale del 1948.

Abbiamo già riscontrato che il vocabolo «identità» non compare nella Carta costituzionale, neppure nel testo ora vigente dopo le modifiche apportate dal Parlamento in anni non lontani.

In tale fondamentale testo troviamo che i soggetti vengono identificati con i termini (costantemente di genere maschile): «tutti» (oppure «nessuno»), «individuo», «uomo», «popolo», «tutti i cittadini» (in tema di cittadinanza fanno eccezione, sia pur parzialmente, l'art. 48: «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» e l'art 51: «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso»).

Piuttosto, nel corpo dell'articolato, l'identità/soggettività giuridica dei cittadini e delle cittadine è stata legata dal Costituente ad altre specificazioni e contesti. Con forza è evidenziata l'identità legata al lavoro («tutti i lavoratori», art 3), alla cittadinanza («lo straniero», art. 10), alla condizione socio-economica (i «non abbienti», art 24; i «privi di mezzi», art. 34). L'obiettivo costituzionale è quello dell'eguaglianza (art.3), che si realizza superando (e valorizzando, art. 3 c. 2) ogni «distinzione», di cui vengono espressamente enunciati i parametri: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ma il linguaggio utilizzato è innegabilmente quello di genere maschile.

Anche nella dimensione familiare i soggetti sono maschili /neutri: coniugi, genitori, figli.

In ambito di salute gli interessati sono «gli inabili e i minorati» (art.38).

Ancora troviamo «i funzionari dello stato» (art. 28); «i privati» (art. 41); «gli utenti» (art. 43); gli «abitanti» (art.56); gli «aventi diritto»; «membri» e «componenti» (articoli vari); i «pubblici impiegati», gli «esperti», i «militari», i «giudici»; i «magistrati», i «professori», gli «avvocati»; «deputati» e «senatori». Come si constata, le concessioni al genere sono rarissime. L'identità di genere emerge nella dimensione lavorativa, ove accanto all'indifferenziato maschile (il «lavoratore»; i «lavoratori»; artt. 35 e 36) troviamo sì la «donna lavoratrice», parificata quanto ai diritti retributivi al «lavoratore» (maschile/neutro); ma poi l'art. 37 prosegue, reinquadrando la lavoratrice nel ruolo di madre, e in relazione al bambino.

«Uomini e donne» assumono tale identità solo all'art.117 a proposito della piena parità nella vita sociale, culturale e economica e della parità di accesso alle cariche elettive.

8. Identità e sistema giuridico nazionale

Il vocabolo «identità» non compare, lo abbiamo riscontrato e lo ripetiamo, nella nostra Carta costituzionale. Ma neppure compariva nei quattro codici, o nella legislazione statale e regionale successive, almeno fino al termine del millennio (tranne ovviamente che nel senso tradizionale di identificazione delle cose o di identità personale di tipo anagrafico – vedi sopra al §2 – quale formalmente risultante dagli atti di stato civile oppure nella più recente accezione di *identità digitale* – vedi sopra §3).

Dobbiamo arrivare alla fine degli anni '90 per trovare nella legislazione nazionale riferimenti innovativi all'«identità» e per constatare che dal legislatore statale il lemma viene prevalentemente utilizzato nella sua specificazione di «*identità di genere*». Su questo è opportuno soffermarsi.

L'ingresso nel lessico giuridico normativo dell'identità di genere è segnalato inizialmente in due settori, istruzione e immigrazione, con riferimento alle particolari protezioni per i rifugiati. Ma nel 2007 troviamo un altro e diverso riferimento normativo, quello alla categoria della «*identità di genere*». Ci riferiamo al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità 13 dicembre 2007, Istituzione del «Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e *identità di genere*». Trattasi di un passo particolarmente significativo perché segna l'ingresso nel discorso giuridico interno di una tematica che, progressivamente si porrà sempre più in evidenza: ci riferiamo alla «violenza di genere».

Altri ordinamenti, diversamente dal nostro, si erano già dotati di specifiche e organiche normative. Avanzava infatti ed è inarrestabile l'impulso della legislazione sovranazionale, sia europea (Consiglio d'Europa e Unione europea) sia sovranazionale (ONU) in tema di violenza e di discriminazioni,

motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Sono questi i due settori tematici in cui il concetto di «identità di genere» viene progressivamente ad affermarsi e a trovare crescente e concreto spazio operativo, anche se a prezzo di sostanziali oscillazioni tra il riferimento specifico alle donne e quello invece comprensivo dei due (o vari?) generi. I risultati di tali oscillazioni si riverberano sul piano della precisione e chiarezza delle norme, con ricadute evidenti sulla effettività concreta dell'applicazione delle norme, scarsa, scadente e territorialmente disomogenea.

Tale riscontro sulla legge statale vale in sostanza anche per le legislazioni di fonte regionale in materia di violenza, discriminazioni, parità, pari opportunità, di cui ormai tutte le regioni sono giunte a dotarsi.

Per approfondire l'analisi sul sistema interno italiano, è d'obbligo sottoporre a verifica i due testi più recenti, proprio in materia di violenza di genere (o meglio violenza maschile contro le donne, come noi preferiamo per chiarezza su chi agisce e su chi patisce). Intendiamo cioè esaminare la legge c.d. «sul femminicidio», come viene comunemente (ma erroneamente) identificata la prima parte del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». Nonché, ed è il secondo testo cui ci riferiremo, al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, previsto all'art. 5 *bis* della suddetta legge

Le norme contenute nel decreto legge n. 93/2013 e nella legge di conversione sono tutte neutre rispetto al genere, perfino quelle che si riferiscono alla donna in stato di gravidanza definita «*persona in stato di gravidanza*» (!). Il vocabolario usato è oscillante e incerto. Si alternano indifferentemente le dizioni: «violenza domestica», «violenza di genere», «violenza contro le donne», «violenza nei confronti delle donne», «violenza nelle relazioni affettive», «violenza sessuale», «stalking», «discriminazione di genere», «diseguaglianza di genere». Ma, poiché la categoria della violenza di genere non comprende solo le donne, non è chiaro a quale genere di destinatari le modifiche normative prescritte intendano riferirsi e se la strumentazione giuridica sia stata predisposta con l'obiettivo di prevenire e contrastare unicamente la violenza di genere contro le donne, come spesso vediamo proclamato. Una verifica in merito ai reali ed effettivi beneficiari delle innovazioni introdotte sarebbe auspicabile. Del resto il linguaggio utilizzato nel decreto e nella legge di conversione appare improprio anche sotto altri aspetti. «Violenza sessuale» è abbinata alla «violenza di genere» e poi allo «stalking»: come se violenza sessuale e stalking perpetrati contro una donna non costituissero già violenza di genere contro le donne (in particolare, lo stalking è una violenza di natura psicologica).

In tale testo il vocabolo «donne» (sostantivo femminile plurale) figura n. 11 volte, tra cui n. 3 volte accompagnato da «donne vittime di violenza».

«Donna», al singolare, è usato una sola volta, al fine di identificare la donna in stato di gravidanza.

Il vocabolo «genere» compare n.10 volte, di cui n. 4 nell'espressione «violenza di genere».

Infine attraverso questa legge entra nel nostro sistema giuridico interno la categoria della «vulnerabilità», precedentemente usata solo a livello sovranazionale, oppure in ambito dottrinale e giurisprudenziale (vedi §11).

Il secondo testo, il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, era previsto dall'art. 5, comma 1 della L. n. 119/2013. La versione che utilizziamo è quella attualmente in attesa di pubblicazione sulla G.U., adottata con Decreto 7 luglio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Identità» vi compare n. 5 volte di cui n. 4 come «identità di genere». «Donne» compare n. 143 volte, oltre a n. 26 volte «donna» (il singolare fa quasi esclusivo riferimento al ruolo stereotipato). «Vittime» n. 40 volte, «vittima» n. 16 volte e «vittimizzazione» n. 3 volte, per complessive n. 56. «Vulnerabile» (o «vulnerabilità») risulta n. 8 volte, mentre «debole» (o «debolezza») figura n. 3 volte, ma accompagnate dalla seguente interessante precisazione: «occorre passare da un paradigma incentrato sulla debolezza, che vede le donne vittime di violenza unicamente come soggetti deboli da tutelare, ad uno incentrato sul concetto di *empowerment* delle donne e valorizzazione delle loro capacità in un'ottica di superamento delle discriminazioni di tipo sostanziale e di promozione e protezione dei diritti umani e della dignità di cui le donne sono portatrici. In questo senso il Piano considera la condizione di «debolezza» come una situazione di «vulnerabilità» temporanea. Si palesa così un approccio innovativo, che punta sull'autodeterminazione delle donne e chiede di mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista economico oltre che culturale e politico».

Insomma, sotto il profilo giuridico-normativo, la violenza di genere contro le donne (nella sua connessione, già radicata e formalizzata con la discriminazione) costituisce sicuramente un ambito in cui l'identità (di genere) rileva ormai con particolare evidenza nel sistema giuridico interno.

Proviamo dunque ad assecondare questa indicazione e a proseguire l'indagine mantenendoci nello specifico settore della violenza di genere contro le donne, ma allargandoci all'ambito europeo, posto che proprio da tale ambito provengono agli Stati spinte incalzanti e cogenti a legiferare.

9. Ricognizione sul linguaggio normativo di testi europei in tema di violenza di genere

Nel settore della violenza di genere l'indagine è oggi obbligata: l'attenzione va immediatamente a due testi di ambito europeo, alquanto recenti, da sottoporre

ad analisi per verificare quali spunti di riflessione possiamo raccogliere, utili a costruire identità soggettive in evoluzione.

Ci riferiamo a un testo del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 «Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 e a un altro testo, questa volta dell'Unione Europea, e cioè la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI» (il cui termine per l'adeguamento è fissato al 16 novembre 2015).

La Convenzione di Istanbul è intitolata alle donne, ma, comprendendo nella sua intitolazione anche la violenza domestica, si riferisce a soggetti di tutti i generi e di tutte le età. Il dettato, composto da n. 81 articoli, trabocca della parola «vittima»: n. 53 volte al plurale e altre n. 27 al singolare, dove vittima/e è, per necessità lessicale, inteso trasversalmente al genere. Nel lessico, «vittime» prevale su «donne». Infatti «donne» compare n. 66 volte, oltre n. 5 nella forma singolare «donna». Troviamo anche «uomini» n. 12 volte e «genere» n. 23 volte. Inoltre nella Convenzione non figura la parola «identità» (e neppure «soggettività»). Dunque il ruolo identitario è incentrato sulla posizione di «vittima», che è caratterizzato da una neutralità nettamente prevalente sul genere femminile.

La prevalenza della parola «vittima» rispetto al genere/donna è ovviamente scontata nella citata Direttiva n. 29 del 2012, visto il suo contenuto riferito a tutte le vittime di reato. Peraltro la Direttiva incrementa decisamente il numero dei parametri delle discriminazioni: «fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute» (punto 9 del Considerando).

La Direttiva contiene anche una definizione di violenza di genere, che è costruita utilizzando il riferimento all'«identità» (che viene stranamente affiancata all'«espressione di genere»): «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua *identità di genere* o della sua *espressione* di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e

protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza».

Come già detto, la tutela della vittima nella Direttiva è trasversale al genere, perché si riferisce a tutte le vittime di tutti i reati. Eppure, oltre ai due riferimenti appena indicati, tale testo comprende altre norme specifiche, riferite al genere, tanto che il lemma «genere» compare n. 22 volte («sesso» e «sessuale» n. 20 volte).

Ovviamente è il lemma «vittima» che prevale ampiamente. Compare ben n. 346 volte (nelle tre forme: «vittime» n. 177, «vittima» n. 149, «vittimizzazione»).

«Donne» n. 9 volte («donna» nella intitolazione della CEDAW).

«Violenza» n. 41 volte, di cui n. 10 «violenza di genere».

«Identità» n. 4 volte di cui n. 3 «identità di genere».

«Vulnerabili» n. 2 volte. «Debole» mai.

Dall'esame complessivo dei due testi europei, risulta un linguaggio completamente diverso non solo dalla nostra Costituzione, ma anche da quello dei testi normativi interni successivi; ma soprattutto l'indicazione di provenienza europea è assai esplicita ed univoca, sia nella Convenzione sulla violenza contro le donne, sia nella Direttiva di protezione delle vittime: è la vittima (a prescindere dal genere) il/la protagonista dell'attenzione normativa. La «vittima» irrompe nel discorso giuridico odierno, fino a prevalere, quantitativamente, sul lemma «donna» (che, d'altra parte, certo non abbondava nel lessico giuridico). Oggi «donna» e ancor più «vittima» compaiono frequentemente nella normativa. Le due parole vivono autonomamente; ma spesso si intrecciano e si accavallano a proporre un'oscillante identità giuridica di vittima-donna e di donna-vittima. Su questo vale soffermarsi.

10. Lessico giuridico in rinnovamento: vittima e donna

«Vittima» è parola non certo nuova nel lessico giuridico, che oggi tuttavia assume una frequenza prima sconosciuta e che occupa particolare rilevanza nel discorso giuridico. Neppure compariva nel nostro ordinamento interno, bensì veniva utilizzata solo nella dottrina giuridica. Il termine «vittima di reato» era estraneo alla tradizione normativa italiana, che utilizzava invece: «persona offesa dal reato», «parte lesa dal reato», «danneggiato dal reato». La vittima entra nel nostro ordinamento solo in tempi recenti e per effetto del diritto internazionale ed europeo (oltre che della dottrina c.d. vittimologica).

Nella Costituzione non è previsto.

Quanto ai codici, entra per la prima volta nel c.p.p., ove viene inserito nell'art. 498 dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di

minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). Anche nella legislazione statale la «vittima di reato» entra solo negli anni '90. Altrettanto è nella legislazione regionale.

Non dissimile è la valorizzazione della parola «donna», sia pure quantitativamente assai più circoscritta rispetto a «vittima».

Nei vecchi codici e nei vecchi testi la parola «donna» compariva raramente, giacché la donna veniva considerata solo nella sua identità familiare: la moglie, la madre, la figlia, la sorella; oppure nella sua identità lavorativa: la lavoratrice; oppure la donna incinta o in stato di gravidanza o che ha partorito, cioè identificata in forza della maternità. Infatti la donna non veniva neppure nominata; così l'identità maschile/neutra prevaleva e occultava il genere. Anzi la neutralizzazione costituì paradossalmente proprio il veicolo dello svecchiamento giuridico e del superamento delle logiche patriarcali, a favore dell'istanza di parità uomo-donna. Valga il nuovo diritto di famiglia del 1975 che parificò e occultò il genere: marito e moglie diventarono «i coniugi», mentre padre e madre diventano «i genitori». Insomma all'interno dell'istituzione familiare i ruoli divennero finalmente sì paritari nella legge scritta, ma a prezzo di perdere il genere.

Anche la legge contro la violenza sessuale del 1996 (legge n. 66) fu redatta nella forma totalmente neutra, tipica del diritto penale: «chiunque», «taluno», «persona».

La ripresa di vitalità è riscontrabile dagli anni '90: oggi nella legislazione statale «donna» e «donne» compaiono complessivamente n. 3043 volte. Di queste ne erano entrate nell'ordinamento n. 427 fino al 1945. L'ingresso decresce sino a toccare il minimo di n. 166 volte nel decennio '75-'85. Da allora registriamo invece una crescita: n. 287 nel decennio '85-'95, n. 593 in quello successivo '95-2005 e infine n. 963 nel decennio 2005-2015.

È un dato di fatto che entrambi i vocaboli «donna» e «vittima» siano investiti da una indubbia valorizzazione normativa. Tuttavia dobbiamo rilevare che l'identità di vittima sembra prevalere su quella di donna, e cioè sulla identità di genere. Il fenomeno è ancora più interessante se consideriamo che a questa rivitalizzazione di parole già presenti nel vocabolario giuridico si è affiancato un altro cambiamento nel lessico normativo, giacché sono comparse in ambito giuridico (dottrinale e/o delle fonti normative) alcune parole del tutto nuove: ci riferiamo ai lemmi «vulnerabilità» e «debolezza». Questi nuovi vocaboli arricchiscono e modificano i profili identitari del soggetto agente e, soprattutto, sono diventati elementi costitutivi di norme e istituti giuridici spesso caratterizzati – qui è il punto – da particolarità, specialità, eccezionalità rispetto alla regola «generale». Per questo motivo all'analisi lessicale e linguistica dovrebbe far seguito una disamina dei contenuti della strumentazione giuridica, che proprio attraverso quei vocaboli si esprime, struttura gli istituti e cambia sostanzialmente il nostro sistema giuridico.

11. Nuove parole nel diritto. Vulnerabilità e debolezza

Il lemma «debole» (e «debolezza») non compare nella legislazione statale, se facciamo eccezione per le leggi sul divorzio del 1970 (legge n. 898, art. 6) e del 1987 (legge n. 74, art. 11) che tutelano e favoriscono il «coniuge più debole» sotto il profilo economico, e a parte «gli strumenti di protezione del contraente debole» della legge n. 88/2009 a tutela dei consumatori.

Il vocabolo è invece entrato pienamente nel lessico degli studiosi, soprattutto civilisti («i soggetti deboli»), nonché degli operatori pubblici della legge: «Gruppo di lavoro fasce deboli» è la denominazione assunta, presso le Procure della Repubblica più attrezzate, dai magistrati requirenti assegnatari dei procedimenti penali in danno di donne, minori, anziani e disabili (nota 18 marzo 2014 Consiglio Superiore Magistratura, che incentiva tale pratica organizzativa).

La «vulnerabilità» («vulnerabile», «vulnerabili») è entrata nel nostro sistema giuridico sotto la spinta della legislazione europea (vedi sopra § 9). Ancora una volta la tematica è quella della vittima (escludendo le fonti normative in tema di segreto di stato e quelle sullo scioglimento di organi rappresentativi che risultino deviati dal sistema di legalità, e dunque siano ritenuti «particolarmente vulnerabili alle pressioni esercitate dall'esterno»). L'impulso viene dalle Direttive europee del 2001 e poi del 2011 sulla posizione della vittima nel procedimento penale (Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 e Direttiva 2011/36/UE) e sulla tratta di esseri umani. Anche le Convenzioni del Consiglio d'Europa incidono in materia, sia quella di Lanzarote sui minori, sia quella di Istanbul sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.

In talune disposizioni il riferimento alla vulnerabilità coglie e identifica la individualità del soggetto, mentre in altre il vocabolo etichetta invece un «gruppo», una «categoria» o una «fascia di popolazione». È altresì inquadrata come «posizione» di vulnerabilità dalla Direttiva n. 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che così la definisce: «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima».

Dobbiamo inoltre distinguere tre linee di ricaduta nell'ordinamento interno: quella di tipo processuale a tutela delle vittime-testimoni (artt. 398 e 498 c.p.p., ovvero incidente probatorio ed esame con modalità protette), quella di tipo sostanziale sugli elementi costitutivi di due fattispecie di reato («approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità», così agli art. 600 c.p., Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e 601 c.p. Tratta di persone) e quello in materia di immigrazione (diritti dei rifugiati e richiedenti asilo).

Il significato dell'espressione tuttavia non è univoco. In taluni casi è riferito alle «vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione

secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni»; in altri casi pare essere fondato su un dato costitutivo del soggetto, perché legato alle sue particolari caratteristiche individuali: età, genere, salute, disabilità. In altri casi ancora il soggetto sembra non essere vulnerabile di per sé, ma lo diventa a causa di un fattore esterno o, meglio, per un particolare reato subito, ossia in quanto vittima, con piena sovrapposizione quindi tra posizione di vittima e di soggettività vulnerabile.

Le ultime due valenze convivono nella legge 4 ottobre 2013 n. 118 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013: «d) prevedere che la definizione di "persone vulnerabili" tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere».

Tuttavia, la definizione base nell'ordinamento italiano resta quella del 2005, decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, che all' art. 8, Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari, detta: «L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

Tale disposizione era stata ulteriormente puntualizzata dal decreto ministeriale 225/07/2008 n. 183 (ancora in materia di asilo): per categorie vulnerabili, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, si devono intendere: «i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilità anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole».

La direttiva 2012/29/UE (dettata in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) introduce un'ulteriore identificazione, quella delle «vittime con esigenze specifiche di protezione». In particolare, all'art. 23, Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale, vengono indicati i criteri di valutazione: «a) le caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; e c) le circostanze del reato». Così l'identità – di vittima/vulnerabile/con esigenze specifiche di

protezione – si traduce in statuto giuridico, secondo regole speciali, particolari, che fanno eccezione alla regola generale. Sono le cosiddette norme di tutela in cui il rischio è di scavalcare autodeterminazione e libertà di scelta soggettive in nome del contrasto alla violenza, agito «anche contro la tua volontà».

